RFAQ – Portale SGAte (Bonus sociale rifiuti)

Domande dal webinar di incontro con i Comuni del 09/01/2026.

Accessi, profili e adempimenti sul portale SGAte

Q1. Se l'Amministratore SGAte dell'Ente Erogatore appartiene all'Area sociale (bonus elettrico per disagio fisico), deve indicare anche un referente dell'Ufficio tributi, oltre a nominare ANCI e a designare il GTRU?

Le attività iniziali di censimento (caricamento nomina ANCI quale responsabile del trattamento dei dati per i flussi SGAte e designazione GTRU) devono essere svolte dall'Amministratore SGAte del Comune (Ente Erogatore). Non occorre nominare un altro Amministratore SGAte ma è possibile creare operatori SGAte Rifiuti per fare queste due operazioni da parte dell'Ente Erogatore.

Diverso il caso di Amministratore per il GTRU: quando il GTRU è lo stesso comune (Ente Erogatore), l'Amministratore SGAte dell'Area sociale può dichiararsi Amministratore anche per il GTRU (per poi censire altri operatori GTRU) o non farlo. In questo secondo caso l'ente in qualità di GTRU deve individuare il suo Amministratore GTRU (che potrà poi generare altri operatori GTRU) mediante Modulo 5 disponibile sul portale https://sgate.anci.it/ (Sezione Documenti).

Q2. Chi è già registrato come Amministratore per il bonus elettrico per disagio fisico deve registrarsi anche come Amministratore per il bonus rifiuti?

Tutti gli amministratori già iscritti su SGAte per il sociale sono automaticamente definiti amministratori SGAte del comune come Ente Erogatore e possono effettuare le operazioni previste per l'Ente Erogatore.

L'amministratore che accede su SGAte troverà, in tal caso, già disponibile la nuova selezione di accesso al "Bonus Rifiuti" come alternativa all'accesso sul "Bonus Elettrico".

Q3. È possibile conoscere il nominativo che risulta iscritto su SGAte come Amministratore per il nostro Comune?

E' possibile saperlo scrivendo a sgate@anci.it indicando Comune e codice fiscale/ente, per ricevere conferma del nominativo. Stiamo verificando la possibilità di predisporre un invio a tutti i Comuni con i nominativi dei propri Amministratori SGAte.

Q4. Per il nostro Ente è già abilitato un collega che però non seguirà gli adempimenti sul bonus rifiuti: come possiamo procedere? È necessario creare un nuovo Amministratore SGAte?

No, l'Amministratore SGAte è unico sia per bonus Elettrico che per Ente Erogatore Bonus Rifiuti. La gestione degli utenti operatori avviene tramite la profilazione su SGAte da parte dell'Amministratore. In caso di variazioni di Amministratore, subentri o problemi di accesso si utilizza la procedura indicata da SGAte/ANCI.

Q5. È prevista a breve una modifica dell'accesso alla piattaforma anche tramite CIE, oltre allo SPID?

L'accesso a SGAte avviene con identità digitale SPiD al momento. È previsto per il futuro (indicativamente entro il 2026) di un aggiornamento di SGAte che integri l'accesso tramite CIE ma al momento l'unica modalità di accesso è tramite SPiD.

Q6. Chi deve firmare il modulo di nomina ANCI quale Responsabile del trattamento dei dati?

La nomina di ANCI come responsabile del trattamento dati di competenza dell'Ente Erogatore va sottoscritta dal legale rappresentante del Comune. Si raccomanda di coinvolgere sempre DPO/ufficio privacy per il perimetro esatto dell'incarico. Rif.: TUBR, sezione "Trattamento dei dati personali" + disciplina privacy dell'ente. Rif.: TUBR, art. 5. Il modello di nomina ANCI (responsabile del trattamento) deve essere scaricato direttamente dal portale SGAte e firmato dal Sindaco/rappresentante legale del Comune e caricato direttamente su SGAte dall'Amministratore SGAte dell'Ente Erogatore.

Q7. È possibile avere due Amministratori (uno per il bonus elettrico e uno per il bonus rifiuti)?

No non è possibile. Per ciascun Ente Erogatore è previsto un solo Amministratore SGAte. Per distinguere le attività, l'Amministratore può abilitare altri utenti/operatori (es. ufficio tributi) e, se il Comune è anche GTRU, può essere nominato un Amministratore del GTRU distinto (Modulo 5). Si tratta di Amministratore del GTRU e non di Amministratore dell'Ente Erogatore che invece coincide con l'attuale Amministratore SGAte censito.

Q8. È possibile associare un Operatore SGAte a più Comuni?

Si è possibile. La gestione degli utenti (amministratori/operatori/delegati) avviene tramite la profilazione su SGAte. In caso problemi di accesso è possibile apire apposito ticket di assistenza.

Q9. Gli utenti SGAte possono accedere come delegati con il proprio SPID o deve accedere sempre il Sindaco?

Non sarà il Sindaco a dover accedere su SGAte. Per prima cosa bisogna distinguere le 2 tipologie di utenti, ovvero Amministratore o Operatore. L'Amministratore va designato con atto dell'ente sottoscritto dal legale rappresentante. Una volta registrato su SGAte, l'amministratore potrà profilare e registrare gli Operatori. Il modulo di nomina Anci quale Responsabile del trattamento deve essere firmato dal Sindaco ma caricato dall'Amministratore SGAte censito.

Q10. Relativamente al modello per nominare ANCI quale Responsabile del trattamento dei dati personali (bonus rifiuti), è preferibile approvarlo con delibera di Giunta o con determinazione?

La nomina va firmata dal rappresentante legale dell'ente. Non va inviata via PEC/email: va caricata direttamente sul portale SGAte dall'Amministratore SGAte (passaggio "bloccante"). Le modalità di approvazione del modulo sono da individuare nei regolamenti interni dell'ente.

Q11. L'Amministratore dell'Ente Erogatore può indicare un utente diverso quale Amministratore del GTRU?

Qualora il GTRU coincida con l'Ente Erogatore l'Amministratore dell'Ente Erogatore, può indicare sul portale, con apposita spunta di essere anche Amministratore del GTRU. In caso non si dichiari tale al GTRU verrà richiesto di compilare il Modulo 5 ed inviarlo, sottoscritto dal legale rappresentante, a sgate@pec.anci.it.

Q12. Se il Sindaco è Amministratore SGAte per l'Ente Erogatore ed è anche Amministratore del GTRU, può nominare il Responsabile tributi come Operatore o conviene che il Responsabile tributi sia anche Amministratore del GTRU?

Il Sindaco Amministratore SGAte che si dichiara anche Amministratore GTRU può nominare il Responsabile tributi come operatore, entrambi hanno visibilità su tutte le DSU e possono completare le informazioni sul bonus. Qualora il Sindaco non debba/voglia vedere le DSU è opportuno che non si dichiari Amministratore GTRU e invii a sgate@pec.anci.it il Modulo 5 da lui sottoscritto in cui individua il Responsabile tributi come Amministratore GTRU. La scelta sulle figure più indicate per ricoprire il ruolo di Amministratore SGAte per il GTRU dipendono dall'organizzazione interna dell'Ente.

Q13. Chi deve predisporre l'autorizzazione/nomina per il trattamento dei dati?

Il Modulo di nomina ANCI quale responsabile del trattamento dati deve essere compilato, sottoscritto dal legale rappresentante del Comune - Ente Erogatore e deve essere caricato su SGAte dall'Amministratore SGAte dell'Ente stesso. Si ricorda che il Comune - Ente Erogatore dovrà fare un atto di nomina quale responsabile del trattamento dei dati anche per il GTRU, qualora diverso dall'Ente stesso, ma tale modulo non deve essere caricato né trasmesso a SGAte.

Q14. Quindi il Sindaco deve adottare anche un provvedimento di nomina del GTRU quale Responsabile del trattamento dei dati?

La nomina di ANCI quale responsabile del trattamento è un passaggio obbligatorio e "bloccante": finché non viene caricata sul portale, non si può proseguire con le altre funzionalità. I GTRU nominati dall'Ente Erogatore sono già censiti in ATRIF. Su SGAte l'amministratore dell'Ente Erogatore dovrà selezionare il GTRU designato per il Bonus Rifiuti sul portale SGAte indicando di aver nominato lo stesso quale Responsabile del trattamento dati. L'atto di nomina quale responsabile del trattamento verso il GTRU stesso (se diverso dall'Ente) è un atto tra le parti e non andrà trasmesso su SGAte.

NOTA BENE: Qualora il Comune Ente Erogatore sia anche GTRU designato, l'atto di nomina del GTRU non è necessario. Il sistema richiede in ogni caso che il flag risulti compilato per andare avanti. Da intendersi come Nomina effettuata o non necessaria.

Q15. Dove si trova il Modulo 5 che accompagna la nomina dell'Amministratore del GTRU? L'atto di nomina può essere una determina?

L'atto di nomina può essere una determina. Il Modulo 5 va in ogni caso compilato e serve a censire l'Amministratore del GTRU quando il GTRU è un soggetto diverso dal Comune, oppure quando l'Amministratore SGAte del Comune non si dichiara anche Amministratore del GTRU. Il Modulo 5 deve essere firmato dal rappresentante legale del GTRU e trasmesso secondo le istruzioni SGAte. Tale modulo è reperibile nell'apposita sezione del sito di SGAte: Modulo 5 – Accreditamento Amministratore SGAte GTRU – Bonus rifiuti | SGAte | Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe. Il modulo 5, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato via PEC all'indirizzo sgate@pec.anci.it.

Q16. Quando l'Amministratore nomina un nuovo Operatore per il bonus rifiuti, il nuovo Operatore potrà accedere con il proprio SPID?

Si, L'accesso al portale (sezione Bonus rifiuti) avviene tramite SPiD. Per poter accedere tramite SPiD l'operatore dovrà essere profilato e registrato su SGAte dall'Amministratore. L'operatore SGAte svolge le stesse funzioni dell'Amministratore ma non può censire altri operatori. Attenzione alla distinzione tra funzioni per Ente Erogatore e funzioni per GTRU, anche quando si tratti dello stesso ente.

Q17 In caso di sostituzione dell'Amministratore (Modulo 1), decadono gli utenti abilitati dal precedente Amministratore?

No, gli operatori censiti restano tali, possono essere disattivati dal nuovo Amministratore ove necessario.

Q18. Il cittadino deve presentare domanda per il bonus rifiuti? Se sì, come?

Il cittadino non deve presentare domanda per il Bonus rifiuti che non è una misura a domanda ma con accesso automatico da parte di tutti i cittadini aventi diritto in base al livello ISEE calcolato sulla DSU presentata (stesso meccanismo degli altri bonus sociali per disagio economico)

Q19. Nelle specifiche tecniche per il processo bonus rifiuti (GTRU), nel file acquisito per l'anno A compaiono il Codice Pratica SGAte e il Codice Pratica GTRU: chi valorizza questi campi? Inoltre, come vengono gestiti gli esiti negativi nei caricamenti?

Il Codice_Pratica_SGAte è alimentato dal Sistema stesso e si ritrova già alimentato nel file scaricato (vedi nuova versione specifiche). Il GTRU dovrà inserire solo il Codice_Pratica_GTRU alimentandolo con un ID univoco di Gestore che possa essergli utile a collegare la pratica alla utenza individuata. E' un campo utile al Gestore per identificare l'utenza e non viene controllato da SGAte. Gli esiti negativi nei caricamenti restituiranno una tabella di errori con relativo codice motivazione. Tale tabella verrà implementata nel file Specifiche in una versione successiva, in quanto ancora in corso di analisi.

Q20. Cosa succede se l'Amministratore dell'Ente Erogatore non designa su SGAte il GTRU territorialmente competente?

Il GTRU non può completare correttamente il percorso di iscrizione/operatività su SGAte, perché l'iscrizione del GTRU è strutturalmente "a valle" dell'individuazione/designazione da parte del Comune Ente erogatore; di conseguenza non riceve i flussi/dati necessari a lavorare le pratiche e applicare il bonus. ARERA pubblica un elenco di monitoraggio degli enti erogatori che non hanno

provveduto a designare il GTRU (oltre ai gestori non iscritti). Operativamente, la conseguenza principale è il blocco dell'erogazione del bonus (perché il soggetto che deve applicarlo sulle bollette o gestire le casistiche non è messo nelle condizioni di operare), con conseguente invio di comunicazione al beneficiario potenziale.

Q21. Siamo Ente Erogatore e GTRU per più Comuni e siamo registrati in ATRIF: come dobbiamo procedere per la nomina dell'Amministratore SGAte?

Nel portale SGAte, per il bonus rifiuti, l'Ente Erogatore è sempre il Comune. Ogni Comune, in qualità di Ente Erogatore, deve completare i passaggi iniziali (nomina ANCI e designazione GTRU). Una volta designato il GTRU, anche condiviso tra più comuni, lo stesso sarà invitato a comunicare l'Amministratore del GTRU con apposito Modulo 5 sottoscritto dal legale rappresentante e trasmesso a sgate@pec.anci.it. L'Amministratore SGAte del Comune già censito per il Bonus Elettrico è automaticamente iscritto come Amministratore per il Bonus Rifiuti.

Nel caso di Amministratore non già presente su SGAte, il Comune Ente Erogatore individua formalmente la persona da censire come Amministratore SGAte compilando e sottoscrivendo il Modulo 1 ed inviandolo a sgate@pec.anci.it. Una volta censito/abilitato, l'Amministratore accede con SPID.

Q22. È sempre necessario presentare il Modulo 5?

Il Modulo 5 serve a censire l'Amministratore del GTRU quando il GTRU è un soggetto diverso dal Comune, oppure quando l'Amministratore SGAte del Comune Ente erogatore non si dichiara anche Amministratore del GTRU. Non deve quindi essere firmato qualora il GTRU sia il comune stesso e con lo stesso Amministratore SGAte.

Q23. Se è presente un consorzio di Comuni che opera tramite una società in-house partecipata, come si configura la registrazione a SGAte?

Ente erogatore su SGAte è sempre il singolo Comune. Se la società in-house è censita su ATRIF come GTRU per tutti i comuni del consorzio, ciascuno di essi designa la società in-house come GTRU (se risponde alle caratteristiche della definizione che ARERA fornisce).

Se la Società in-house non risulta correttamente individuata come GTRU in ATRIF, il Comune non riuscirà a selezionarlo correttamente. In questo caso il comune, se Ente Territorialmente Competente (ETC) per l'ATRIF, può effettuare opportune correzioni in ATRIF; qualora invece il comune non sia ETC dovrà contattare l'ETC territorialmente competente per segnalare la necessità di una correzione in ATRIF.

Q24. Se nominiamo un Amministratore del GTRU dobbiamo adottare una delibera? In caso affermativo: di Giunta o di Consiglio?

No, non c'è un vincolo "obbligatorio" su delibera di Giunta o di Consiglio. La scelta dello strumento è lasciata al Comune/ente, quindi può essere delibera, determina, decreto del Sindaco, ecc.

L'unico vincolo operativo lato SGAte/ANCI è che la designazione formale sia coerente e venga accompagnata dal Modulo 5, firmato dal rappresentante legale del gestore. Questo passaggio non occorre in caso di Amministratore SGAte del GTRU coincidente con Amministratore SGAte del Comune Ente erogatore, in caso siano lo stesso ente.

Q25. Se il Comune gestisce una parte della TARI e il resto è gestito da un concessionario, possono entrambi accedere a SGAte (bonus rifiuti) e visualizzare tutte le informazioni?

In SGAte l'Ente erogatore è sempre il Comune e opera attraverso l'Amministratore SGAte già censito per il bonus elettrico. Può essere individuato un solo GTRU per territorio tra quelli inseriti in ATRIF. Solo un GTRU potrà visualizzare le informazioni per il bonus rifiuti. Per la definizione di GTRU si rimanda al chiarimento ARERA.

Q26. In alcuni casi i Servizi sociali sono gestiti dall'Unione dei Comuni: l'Amministratore SGAte può essere l'Unione stessa?

Nel portale SGAte, per il bonus rifiuti, l'Ente Erogatore è sempre il singolo Comune. Ogni Comune deve completare i passaggi iniziali (nomina ANCI e designazione GTRU). Nel caso di Amministratore non già presente su SGAte, il Comune Ente Erogatore individua formalmente la persona da censire come Amministratore SGAte compilando e sottoscrivendo il Modulo 1 ed inviandolo a sgate@pec.anci.it. Una volta censito/abilitato, l'Amministratore accede con SPID.

Q27. Se l'Amministratore SGAte dell'Ente Erogatore resta quello dell'Area sociale e il GTRU nomina un proprio Amministratore (es. ufficio tributi), l'Amministratore dell'Ente Erogatore continua a vedere il pulsante/area "Bonus rifiuti" con i dati gestiti dal GTRU?

L'Amministratore SGAte dell'Ente Erogatore, nella sezione Bonus rifiuti, ha il solo compito di nominare ANCI responsabile del trattamento dati e di designare il GTRU. I dati delle DSU saranno visibili solo all'Amministratore del GTRU e agli operatori da questi abilitati. L'Amministratore GTRU può coincidere con l'Amministratore SGAte del Comune Ente erogatore, se l'ente coincide con il GTRU solo se compila il flag dichiarandosi Amministratore anche per il GTRU. In questo caso vedrà tutte le informazioni in quanto utente per il GTRU.

Q28. Se il GTRU è esterno al Comune, può designare come Amministratore del gestore il Responsabile dell'Ufficio tributi del Comune oppure deve nominare un referente interno all'ente gestore?

Se il GTRU è un soggetto esterno (società in-house/partecipata, concessionario, gestore esterno), l'Amministratore del GTRU deve essere individuato dal gestore stesso (cioè una persona interna/riconducibile all'ente gestore) e formalmente identificata dal rappresentante legale del gestore tramite la documentazione prevista (Modulo 5). E' tecnicamente possibile, in ogni caso, che il rappresentante del GTRU esterno individui come amministratore del gestore il Responsabile Ufficio Tributi del Comune; il GTRU agisce come Responsabile del trattamento dati da parte del Titolare (Comune Ente erogatore) che lo nomina appositamente.

Ruoli e soggetti (Ente Erogatore, GTRU, gestori)

Q29. Abbiamo un concessionario per la gestione dei tributi: deve essere censito in ATRIF e poi designato come GTRU su SGAte?

Il Comune ente erogatore seleziona il GTRU da designare tra i gestori associati al proprio territorio in ATRIF. Per la definizione di GTRU e le modalità di aggiornamento ATRIF si rimanda al chiarimento ARERA.

Qualora il comune non individui in ATRIF il GTRU territorialmente competente, se è anche Ente Territorialmente Competente (ETC) per ATRIF, può effettuare opportune correzioni in ATRIF. In caso, invece, il comune non sia ETC dovrà contattare l'ETC territorialmente competente per segnalare la necessità di una correzione in ATRIF.

Q30. Qual è la differenza tra Ente Erogatore e Ente gestore? Se il Comune svolge entrambi i ruoli, cosa cambia?

Da definizione del TUBR

- enti erogatori sono i Comuni o gli enti di governo dell'ambito che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 "applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2";
- gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti o GTRU è il gestore che, secondo la definizione del Metodo tariffario pro tempore vigente, eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti; si rimanda al chiarimento ARERA.

Nel portale SGAte – come chiarito nel webinar – l'Ente Erogatore è sempre il Comune, che svolge la fase iniziale (nomina ANCI + designazione GTRU).

Il Comune Ente erogatore può designare se stesso come GTRU (si vedano FAQ precedenti su questione ruolo Amministratore SGAte dell'Ente erogatore e/o del GTRU).

Q31. Per i Servizi sociali cambia qualcosa nella gestione del bonus rifiuti? Il bonus è riconosciuto automaticamente, senza domanda?

Il TUBR chiarisce che il bonus sociale rifiuti è riconosciuto automaticamente (non su domanda); la condizione di disagio economico è attestata da INPS sulla base della DSU/ISEE. Il TUBR disciplina il bonus "nazionale", non abroga né sostituisce automaticamente le misure comunali. *Vedi anche Q18.*

Q32. Nelle Regioni che hanno l'Ente territorialmente competente (ETC), l'Ente Erogatore coincide con l'ETC?

L'Ente Erogatore nel portale SGAte è individuato sempre nel Comune stesso.

La configurazione attesa è che ogni singolo Comune faccia le 2 operazioni iniziali (nomina ANCI a responsabile del trattamento dati + designazione GTRU). Se l'ambito ha un GTRU unico, tutti i Comuni selezioneranno lo stesso GTRU.

Q33. Nel 2025 eravamo GTRU, ma dal 01/01/2026 abbiamo esternalizzato la gestione TARI: per consultare le DSU utili al bonus 2025 dobbiamo comunque iscriverci a SGAte? E per il 2026 il gestore opera in autonomia o servono nuove nomine/designazioni?

Le DSU utili al bonus 2025 vengono trasmesse e rese disponibili nel 2026: il SII invia a SGAte le DSU attestate nell'anno precedente e SGAte mette i dati a disposizione del GTRU competente al momento della trasmissione dei dati. Quindi le DSU le vede (e le usa) il GTRU che risulta correttamente designato/iscritto per il Comune. La messa a disposizione dei dati è subordinata alla corretta iscrizione in SGAte del GTRU designato, come riveniente da ATRIF. Se dal 01/01/2026 il GTRU è diventato il gestore esterno, allora sarà il gestore esterno a dover accedere ed erogare il bonus 2025 (da applicare tipicamente su documenti 2026, o con rimessa diretta/cessazioni).

Per la quantificazione del bonus 2025, qualora il nuovo GTRU non abbia le informazioni disponibili, la quantificazione andrà effettuata sulla base della TARI/tariffa corrispettiva dovuta dal medesimo utente per l'anno 2026. Si veda al riguardo il comma 9.3 del TUBR Allegato alla deliberazione dell'Autorità 355/2025/R/com.

.

Q34. Siamo GTRU e non un Comune: riceveremo una comunicazione una volta che l'Ente Erogatore avrà inviato la nomina/designazione su SGAte?

Sì. Quando il Comune (Ente Erogatore) completa i passaggi iniziali su SGAte — in particolare carica la nomina ANCI e designa il GTRU territorialmente competente — il sistema attiva il flusso verso il gestore: ANCI/SGAte invia una comunicazione via PEC al GTRU con le istruzioni per completare l'iscrizione/accreditamento attraverso l'individuazione dell'Amministratore SGAte con Modulo 5. Da quel momento il GTRU può completare l'abilitazione ed essere operativo nei tempi previsti (da completare entro il 28/02/2026). **Le informazioni sulle DSU saranno disponibili solo a partire dal 01/03/2026.**

Q35. Se ATRIF viene aggiornata in questi giorni con l'individuazione di un nuovo GTRU, tutte le operazioni potranno essere effettuate con il nuovo GTRU?

Si ed è opportuno attendere aggiornamento per effettuare la designazione su SGAte. Qualora aggiornata l'ATRIF non risulti ancora aggiornato SGAte si chiede di aprire un ticket poiché l'import dell'ATRIF non avviene in modalità continua.

Q36. Considerato che il bonus rifiuti è automatico (senza domanda), quali competenze restano in capo al Comune/Ente Erogatore? Devono essere forniti dati o la gestione è in capo al GTRU designato (in raccordo con l'Ufficio tributi)?

Il Comune, come Ente Erogatore, deve completare i passaggi iniziali su SGAte (nomina ANCI e designazione GTRU) e può profilare gli operatori interni. La gestione operativa (presa in carico liste e applicazione del bonus) è in capo al GTRU designato.

Il Comune, in qualità di Ente Erogatore, deve pubblicare sul proprio sito internet l'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)

Q37. L'Ente Erogatore può designare due GTRU territorialmente competenti?

Per ciascun Comune è previsto un solo GTRU territorialmente competente.

Si chiarisce che, ai fini della corretta erogazione del bonus rifiuti, **deve iscriversi nell'Anagrafica dell'Autorità e nell'ATRIF** https://www.arera.it/area-operatori/rifiuti/anagrafica-territoriale-del-servizio-di-gestione-dei-rifiuti-urbani), quindi confluire in SGAte **come GTRU, anche il gestore che svolge almeno le seguenti sotto-attività** (vale a dire il soggetto che si interfaccia direttamente con gli utenti per le citate sotto-attività):

- ***bollettazione e invio del documento di riscossione;***
- ***gestione della banca dati degli utenti e delle utenze.***

Spetterà poi all'ente erogatore, nell'ambito del sistema SGAte, individuare tra i soggetti iscritti in ATRIF il *GTRU territorialmente competente* per la quantificazione e l'erogazione del bonus.

Si rimanda al chiarimento ARERA per la definizione di GTRU rilevante ai fini dell'erogazione del bonus sociale rifiuti.

Q38. L'Ente di governo d'ambito deve svolgere adempimenti su SGAte?

No. In SGAte Ente Erogatore sono sempre i singoli Comuni.

Q39. Se sul territorio comunale operano due gestori in zone diverse, il Comune può indicare entrambi come GTRU?

Per ciascun Comune è previsto un solo GTRU. Se la gestione è suddivisa tra più soggetti, va individuato il soggetto che opera come gestore come precisato nel chiarimento **Q37**. Si rimanda al chiarimento ARERA per la definizione di GTRU.

Qualora ci si riferisca a due effettivi GTRU con ripartizione delle utenze si prega di inviare una comunicazione ad ARERA per segnalare tale casistica specifica mettendo in copia sgate@anci.it.

Q40. Quali sono le competenze del GTRU nella gestione del bonus, oltre alla consultazione delle DSU?

Il GTRU (gestore tariffe e rapporto con gli utenti) non si limita a consultare le DSU: è il soggetto che gestisce operativamente l'applicazione del bonus. In particolare: riceve i flussi da SGAte, individua le utenze agevolabili sul proprio territorio e verifica le condizioni oggettive (utenza domestica, intestazione/collegamento al nucleo, indirizzo di abitazione). Quindi quantifica il bonus secondo le regole TUBR (riduzione pari al 25% dell'importo dovuto per l'annualità di riferimento) e ne cura il riconoscimento all'utente (sconto in bolletta nella prima rata utile; se non possibile entro i termini, rimessa diretta). Gestisce inoltre le casistiche particolari (morosità con eventuale compensazione, utenze cessate/trasferimenti con flussi per bonifico domiciliato) e svolge gli adempimenti di rendicontazione su SGAte (esiti e importi applicati/compensati). Cura infine gli obblighi informativi verso gli utenti (dicitura in bolletta e pubblicità sul sito) secondo quanto previsto dal TUBR.

Q41. Per gli utenti che non hanno pagato la TARI 2025, si applica comunque il bonus?

Sì, se l'utente è avente diritto, il bonus sociale rifiuti matura comunque per l'annualità di riferimento. Tuttavia, in presenza di morosità pregressa, il GTRU può trattenere l'importo del bonus a compensazione dell'insoluto, a condizione che il debito sia stato oggetto di sollecito di pagamento (PEC o raccomandata A/R) e che siano trascorsi almeno 40 giorni dal sollecito senza pagamento.

Q42. Il GTRU riceverà tanti Moduli 5 quanti sono i Comuni che lo designano? In caso affermativo, come perverranno al gestore?

No. Il Modulo 5 è la designazione dell'Amministratore del GTRU (gestore) e quindi, anche se il GTRU è designato da più Comuni, la nomina dell'amministratore è unica per quel GTRU. Una volta che i Comuni (almeno uno) lo hanno designato su SGAte, ANCI/SGAte invia al GTRU una PEC per richiedere l'indicazione dell'amministratore (tramite Modulo 5) se il gestore non risulta già dotato di amministratore censito. Il GTRU trasmette poi via PEC il Modulo 5 (firmato dal rappresentante legale) al servizio di assistenza/ANCI, che provvede a censire l'amministratore su SGAte e abilitarne l'accesso.

Q43. Se un GTRU viene individuato/aggiornato in ATRIF, SGAte riceve l'aggiornamento in tempo reale o con quale frequenza?

La regolazione fissa un vincolo certo su ATRIF, non sulla sincronizzazione verso SGAte: gli Enti Erogatori e i GTRU devono comunicare/aggiornare le variazioni in ATRIF entro 15 giorni dal verificarsi. Il TUBR stabilisce che la designazione del GTRU su SGAte avvenga "in coerenza con quanto comunicato all'ATRIF", ma non indica una cadenza (giornaliera/settimanale) di allineamento ATRIF→SGAte. SGAte importa ATRIF una volta al mese ma non modifica le associazioni automaticamente dopo il 15/2 di ogni anno. Per modifiche che avvenissero tra il 1/01 e il 15/02 si chiede all'Ente erogatore di avvisare l'assistenza tramite apertura di un ticket per un aggiornamento tempestivo. Le variazioni successive saranno analizzate caso per caso ma non in automatico.

Tempistiche e scadenze

Q44. Entro quando l'Amministratore SGAte dell'Ente Erogatore deve effettuare la designazione del GTRU?

Scadenze principali: iscrizione Enti Erogatori entro 31/01/2026; designazione GTRU entro lo stesso termine; iscrizione GTRU entro 28/02/2026 (o entro 3 mesi dall'operatività, se successiva).

Q45. Cosa succede se l'Ente Erogatore non riesce a completare l'iscrizione e i passaggi su SGAte entro il 31/01?

Se questi passaggi non vengono completati nei tempi, il processo di riconoscimento "a regime" non si attiva correttamente perché SGAte mette a disposizione i dati DSU al GTRU solo se risulta correttamente designato e nominato dal Comune Ente erogatore.

Q46. In relazione alla scadenza del 01/02/2026 per i codici fiscali intestatari di utenze TARI intestate a minorenni, è necessario comunicare qualcosa anche se si hanno zero utenze?

Per utenze intestate a minorenni: invio CF intestatari a SGAte entro 15/01 di ciascun anno a+1 tranne nel 2026 in cui dovranno essere inviati entro il 30/05/2026. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene entro 30/06 dell'anno a+1 (prima rata utile) o con rimessa diretta se necessario. Rif.: TUBR, art. 5, 6.4 e 10.

Calcolo e applicazione del bonus rifiuti

Q47. In caso di tariffa corrispettiva puntuale affidata a gestore esterno, si deve registrare a SGAte solo il gestore oppure anche il Comune?

Anche se la tariffa corrispettiva puntuale (TARIP) è gestita da un soggetto esterno, devono operare entrambi:

- il Comune (Ente Erogatore) accede a SGAte tramite il proprio Amministratore e completa i passaggi iniziali (caricamento nomina ANCI + designazione del GTRU selezionandolo dall'elenco derivante da ATRIF);
- il gestore esterno (in quanto GTRU, cioè soggetto che gestisce fatturazione/bollettazione e rapporto con l'utenza) deve iscriversi/abilitarsi su SGAte dopo essere stato designato e svolge le attività connesse alla quantificazione ed erogazione del bonus agli utenti.

Q48. La prima rata deve essere emessa entro il 30/06/2026?

Il bonus va riconosciuto entro il 30/06 dell'anno a+1 nella prima rata utile; se la rata è incapiente, il residuo va riconosciuto per differenza nella rata successiva. Se la prima rata utile non può emessa entro il 30/06, si procede con rimessa diretta tracciabile. Rif.: TUBR, art. 10.

Q49. Il nostro Ente deriva dalla fusione di due Comuni preesistenti con due gestori diversi ancora operanti sui rispettivi territori: quale gestore deve essere indicato? È possibile individuarli entrambi per l'unico Comune post-fusione?

Vedi Q39.

Q50. Se in un Comune c'è la TARIP ma non ci sono entrate, come si procede per l'erogazione del bonus rifiuti?

Se il Comune non incassa direttamente (es. TARIP con incasso in capo al gestore), l'erogazione del bonus avviene comunque perché il bonus è una riduzione della TARI/Tariffa dovuta, non un pagamento del Comune al cittadino. Il GTRU/gestore applica l'agevolazione: in sconto nella prima rata utile entro il 30 giugno dell'anno a+1 rispetto alla agevolazione (ed eventualmente nella successiva se la rata è incapiente). Solo se la prima rata utile viene emessa dopo il 30 giugno, il bonus deve essere riconosciuto entro tale termine tramite rimessa diretta tracciabile a favore del beneficiario, effettuata da parte del GTRU.

Q51. Il bonus riconosciuto a giugno 2026 è riferito all'importo TARI 2025 oppure viene calcolato automaticamente sulla TARI 2026?

Il bonus è riferito all'annualità 2025: è pari al 25% dell'importo TARI/tariffa corrispettiva emesso nel 2025 per il beneficiario. Viene poi riconosciuto nel 2026 (sconto in bolletta o rimessa diretta, a seconda della casistica).

Per maggiori dettagli sulla quantificazione si veda l'articolo 9 del TUBR.

Q52. Se al 30 giugno la rata TARI dovuta non è capiente per riconoscere integralmente il bonus, come si procede?

Il bonus va riconosciuto entro il 30/06 dell'anno a+1 nella prima rata utile; se la rata è incapiente, il residuo va riconosciuto per differenza nella rata successiva.

Q53. Il 25% si calcola sul totale comprensivo di TEFA?

No. Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/Tariffa corrispettiva dovuta nell'anno di competenza, al lordo delle componenti perequative ma al netto dell'IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti.

Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa al lordo delle componenti perequative, lasciando invariato il TEFA.

Q54. I PEF vanno approvati entro il 31 luglio 2026: come è possibile riconoscere il bonus entro il 30/06 con il ruolo TARI?

Sono due scadenze diverse, che possono convivere perché il TUBR prevede una "via alternativa".

Per il 2026 risulta prevista la proroga al 31 luglio 2026 del termine per approvare PEF, tariffe e regolamenti TARI/tariffa corrispettiva.

Il TUBR impone invece di riconoscere il bonus rifiuti entro il 30 giugno dell'anno a+1 "nella prima rata utile". In coerenza con quanto disposto dall'articolo 26.2 del TQRIF, in presenza di frequenza di fatturazione annuale devono essere emesse nell'anno almeno due rate con scadenza semestrale cioè una entro il 30 giugno. Se però la prima rata utile non può essere emessa entro il 30 giugno, allora il bonus va comunque riconosciuto entro tale data tramite rimessa diretta tracciabile (non aspettando l'avviso/ruolo).

In pratica: se i documenti TARI 2026 escono dopo il 30/06 (perché PEF/tariffe si chiudono a luglio), il Comune/gestore emette un documento (anche acconto) prima del 30/06, può applicare lì lo sconto relativo al bonus 2025 e poi gestire eventuali conguagli nelle rate successive (fermo restando che lo sconto è riferito all'annualità "a" del bonus). In casi eccezionali il bonus 2025 si può gestire con rimessa diretta tracciabile entro il 30/06.

Q55. Le pertinenze si considerano per il calcolo del bonus o si calcola solo sulla parte relativa all'abitazione?

La pertinenza, anche se accatastata autonomamente, fa parte dell'abitazione ai fini della TARI, quindi il bonus va calcolato con riferimento a quanto dovuto sia per l'abitazione che per le relative pertinenze.

Q56. Si può applicare il bonus 2025 sull'ultima rata (saldo) di riscossione TARI 2025, se non ancora emessa?

No. Le rate relative alla Tari 2025 ai sensi dell'art. 26.2 del TQRIF vanno emesse entro l'anno 2025. Il bonus è riferito all'annualità 2025: è pari al 25% dell'importo TARI/tariffa corrispettiva emesso nel 2025 per il beneficiario e viene riconosciuto nel 2026 (sconto in bolletta o rimessa diretta, a seconda della casistica). Questo approccio è coerente con le disposizioni del TUBR e con le tempistiche previste.

Q57. Se si riconosce in bolletta un acconto (comprensivo di più rate) prima del 01/03/2026, si può poi emettere una seconda emissione a correzione solo per gli aventi diritto individuati con i dati disponibili dal 01/03/2026?

Sì, è possibile emettere un acconto prima del 01/03/2026 e riconoscere successivamente il bonus solo agli aventi diritto, una volta che SGAte rende disponibili le DSU (entro il 1° marzo). In pratica, il bonus va applicato nella prima "rata utile" successiva alla disponibilità dei dati, e comunque entro il 30 giugno 2026: ciò può avvenire (i) riducendo l'importo della rata utile già prevista dopo il 01/03, oppure (ii) emettendo un documento di conguaglio/nota di credito dedicato agli aventi diritto (non una riemissione generalizzata dell'acconto), con evidenza dell'importo del bonus e dell'anno di competenza. Se l'acconto emesso prima del 01/03 ha già esaurito le rate utili entro il 30/06 (o è già stato interamente pagato), occorre comunque garantire il riconoscimento dell'agevolazione entro i termini, tramite un documento di conguaglio o altra modalità tracciabile idonea a chiudere l'agevolazione nei tempi.

Morosità, compensazioni e rimessa diretta

Q58. Per chi ha la riscossione con AdeR, come si effettua la compensazione del bonus?

Se il riferimento è alle procedure di riscossione spontanea della Tari con AdeR, tramite servizio GIA (Gestione Integrata Avvisi) e tramite servizio SIFL (Sistema Informativo per la Fiscalità Locale) la compensazione va effettuata direttamente dall'ente, in quanto il ruolo viene emesso sulla base delle liste di carico compilate dall'ente, che dovranno anche contenere l'informativa relativa al bonus riconosciuto.
Se il riferimento è, invece, alle procedure di riscossione coattiva, allora dipende dove si trova il debito (ancora in gestione al Comune/gestore oppure già di competenza di AdeR).

1. Morosità gestita ancora dal Comune/gestore (non ancora affidata ad AdeR):

Il bonus può essere utilizzato in compensazione della morosità pregressa o del debito residuo, secondo le regole del TUBR: il bonus viene riconosciuto, ma "assorbito" (in tutto o in parte) dal debito. In tal caso, l'atto di accertamento esecutivo andrà parzialmente rettificato, per la parte di bonus utilizzato in compensazione, prima di essere affidato in carico ad AdeR

2. Morosità già affidata ad AdeR (cartella/ruolo in carico ad AdeR)

In questo caso la "compensazione" non si fa semplicemente "in bolletta", perché la gestione è in carico all'agente della riscossione. Operativamente, per far valere il bonus sul debito a ruolo, la strada tipica è: calcolare il bonus spettante; adottare un provvedimento interno di riduzione/annullamento parziale del carico (sgravio parziale per la quota corrispondente); comunicare lo sgravio ad AdeR con i canali previsti (così AdeR aggiorna il carico).

ATTENZIONE: In caso di morosità il bonus non può mai essere erogato all'utente se non per la somma che eccede la morosità.

Q59. Potete citare il numero della delibera che illustra le modalità di erogazione/compensazione agli utenti morosi TARI?

Le regole su erogazione e compensazione anche in presenza di morosità sono disciplinate dalla Deliberazione ARERA 355/2025/R/rif, Allegato A (TUBR), in particolare le disposizioni su utilizzo del bonus in compensazione e gestione dei casi di mancato pagamento (es. bonus assorbito da morosità/credito residuo, termini e modalità). Successivamente ARERA è intervenuta con la Deliberazione 584/2025/R/rif per integrazioni/rettifiche e minimizzazione dei flussi dati sul bonus rifiuti (intervento "a valle" sul quadro TUBR).

Q60. Se emetto i solleciti 2025 e l'utente non paga, trattenendo il bonus: devo riemettere il sollecito con la differenza?

La gestione della parte restante del credito verso l'utente, una volta compensata la parte del bonus, è di competenza del GTRU che agisce secondo le proprie procedure.

Q64. Come verrà effettuata la rimessa diretta, non essendo in possesso dei dati bancari dei soggetti?

Se non è possibile riconoscere il bonus in bolletta entro il 30/06 (es. rata emessa dopo tale data) si procede con rimessa diretta tracciabile. Un modello di rimessa diretta tracciabile è il bonifico domiciliato che prevede l'invio al beneficiario di una comunicazione che lo avverte che è disponibile il bonifico domiciliato da ritirare di solito presso le Poste.

Q65. Dove vengono reperiti gli elenchi dei contribuenti aventi diritto al bonus?

Gli elenchi degli aventi diritto derivano dalle DSU/ISEE validate da INPS e arrivano a SGAte tramite il SII (Acquirente Unico)/ARERA. In particolare, entro il 1 febbraio (a+1) il SII trasmette a SGAte i flussi con gli utenti potenzialmente agevolabili e SGAte mette poi a disposizione i dati al GTRU territorialmente competente entro il 1° marzo (a+1) (dopo la verifica di unicità effettuata da ANCI tramite SGAte).

Operativamente, quindi, il GTRU reperisce l'elenco accedendo a SGAte (interfaccia web o export massivo .csv) e lo usa per individuare le utenze agevolabili incrociando i dati ricevuti (CF, nominativo, indirizzo di abitazione, ecc.) con la propria banca dati utenze.

Adempimenti in materia di trattamento dei dati (privacy)

Q66. Quali adempimenti in materia di trattamento dei dati (privacy) deve porre in essere il Comune in qualità di Ente Erogatore?

Il Comune, in qualità di Ente Erogatore e titolare del trattamento "bonus rifiuti", deve:

- pubblicare sul proprio sito internet l'informativa ai sensi dell'art. 14 del GDPR
- nominare ANCI quale responsabile del trattamento dei dati personali (firma da parte del rappresentante legale e caricamento da parte dell'Amministratore, cfr. Q6)
- nominare il GTRU quale responsabile del trattamento dei dati personali (il documento non va caricato su SGAte, ma comunque conservato) e darne conferma in SGAte
- assicurarsi di far accedere come GTRU ai dati del "bonus rifiuti" esclusivamente personale che operi nell'area/ufficio tributi